



## Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione  
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione **N° 12**

### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il giorno 27/03/2019 alle ore 18:00 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BASSO ALBERTO - Sindaco	Sì
2	SPINETO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3	CUCINELLA NICOLETTA - Assessore	Sì
4	PRANDO ROBERTO - Assessore	Sì
5	PEZZAN STEFANIA - Assessore	Sì
6	DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7	BENVENUTO MICAELA - Consigliere	Sì
8	PARODI EMANUELA MARIA - Consigliere	Sì
9	PITTALUGA FEDERICA - Consigliere	Giust.
10	DELLEPIANE FABRIZIO - Consigliere	Giust.
11	SCIFO' ROBERTO - Consigliere	Sì
12	PASQUALE CECILIA CATERINA - Consigliere	Sì
13	SABBI DIEGO - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	2

con l'intervento e l'opera di **Ronchi Dott.ssa Simona Enrica - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BASSO ALBERTO - Sindaco**, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 04/06/2019 ad oggetto "Proposta al consiglio per approvazione regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. determinazione tariffe diritto di ricerca e costi di riproduzione di atti e documenti".

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'articolo 7 (*Regolamenti*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

**VISTO** l'articolo 22 della legge n. 241/1990 (*Definizioni e principi in materia di accesso*), che, al comma 2, testualmente dispone:

- L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

**VISTO** il capo 1-bis (*Diritto di accesso a dati e documenti*) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare: l'articolo 5 (*Accesso civico a dati e documenti*), commi 1, 2 e 11:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e l'articolo 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*) commi 2, 3 e 4:

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

**VISTO** l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che testualmente dispone:

Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

**CONSIDERATO CHE**, in ragione della notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso previste rispettivamente dal D.Lgs. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013, sembra opportuno approvare un Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato, che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, in conformità alle più recenti disposizioni normative, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

**OSSERVATO** in particolare, che tale disciplina prevede:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato che disciplina gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato.

**VISTO** lo schema di Regolamento, esaminato dalla Giunta comunale nella seduta del 04/03/2019, qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

**VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante: "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante: "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

Il Presidente invita l'Assessore Pezzan a relazionare sulla proposta in oggetto.

Assessore Pezzan spiega che il regolamento è un mero recepimento della norma, era già possibile adottarlo prima; riassume le fattispecie dell'accesso facendo distinzione fra accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato; in quest'ultimo tipo di accesso è stato approfondito il discorso privacy, dichiara di essersi posta il problema anche come geometra in quanto alcuni documenti non sono accessibili senza delega del proprietario ad esempio al Catasto mentre in Comune lo sono accessibili. A garanzia del proprietario, lo stesso viene informato della richiesta di accesso.

Consigliere Pasquale ringrazia per i chiarimenti sulla differenza tra i vari tipi di accesso; in commissione era stata esaminata bene la parte tariffaria e non la differenza sostanziale tra i vari tipi di accesso.

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTI** i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che si allegano alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

**PRESO ATTO** della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: voti favorevoli nr. 8, astenuti nr. 2 (Pasquale e Scifò), contrari nr. 1 (Sabbi)

### **DELIBERA**

**1. DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**2. DI APPROVARE** il Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**3. DI DARE ATTO** che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione

**4. DI DICHIARARE**, con separata e conforme votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza, a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

**5. DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente  
F.to: BASSO ALBERTO



il Segretario Comunale  
F.to: Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 571 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04-giu-2019 al 19-giu-2019, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 04-giu-2019

Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione  
F.to: Motto Antonella



Il Segretario Comunale  
F.to: Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

### SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 134 suddetto essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 27/03/2019

Il Segretario Comunale  
F.to: Ronchi Dott.ssa Simona En



- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;  
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:  
☐ essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;  
☒ non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 02/07/2019

Il Segretario Comunale  
Ronchi Dott.ssa Simona Enrica



Copia conforme all'originale in carta ☐ resa legale ☐ libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27/03/2019